

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Art.1- Il Consiglio d'Istituto

La composizione, le competenze e gli adempimenti specifici del Consiglio d'istituto sono indicati negli articoli 8-10 del Testo Unico 16 aprile 1994 n° 297 e dal Decreto Interministeriale n° 44 del 1 Febbraio 2001.

Art. 2 – Convocazione del Consiglio

Salvo che per la seduta d'insediamento, la convocazione del Consiglio spetta esclusivamente al Presidente del Consiglio o eventualmente ad altro membro del Consiglio da lui delegato. Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga necessario o anche opportuno durante l'anno scolastico. Più precisamente, l'atto di convocazione deve essere emanato e sottoscritto dal Presidente, deve contenere l'ordine del giorno, con gli argomenti da trattare, indicati in modo preciso ma sintetico; deve indicare il giorno e l'ora.

Art. 3 – L'ordine del giorno

L'ordine del giorno della convocazione è formulato dal Presidente sentita la giunta e deve contenere gli argomenti eventualmente proposti dai singoli consiglieri. In caso di urgenza l'Odg può essere integrato anche telefonicamente il giorno precedente la seduta.

Art. 4 -Del programma annuale e del conto consuntivo

Entro i termini fissati dall'O.M., il Consiglio, dopo ampie consultazioni delle componenti della scuola, approva le linee generali per la formulazione del bilancio. La Giunta, sulla base delle linee generali approvate dal Consiglio predispone il programma annuale. Copia di detto programma annuale, così come quella del conto consuntivo, deve essere consegnata ad ogni membro del Consiglio di regola con 15 giorni di anticipo sulla data della riunione e comunque non meno di 5 giorni prima della convocazione stessa. Il Consiglio, inoltre, adotta il Piano dell'Offerta formativa.

Art. 5 – La seduta del Consiglio d'Istituto.

La seduta è la riunione dei componenti del Consiglio, la quale si svolge, di norma, ininterrottamente nel giorno stabilito. La seduta è valida se è presente la metà più uno dei componenti in carica. La Giunta esecutiva o lo stesso Consiglio possono chiamare a partecipare alla seduta del Consiglio, a titolo consultivo, degli esperti. Essi non possono, però, partecipare alla votazione. Lo stesso Consiglio, prima di deliberare su importanti questioni, può decidere di consultare altri organi collegiali della scuola e prendere in esame eventuali proposte formulate da regolari assemblee degli studenti e dei genitori o dal Comitato dei genitori. Alle sedute del Consiglio d'Istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio medesimo. Il Consiglio di Istituto può invitare con diritto di parola su questioni specifiche membri esterni al Consiglio stesso.

Art. 6 – La sede delle riunioni

Il consiglio si riunisce normalmente nella sede della scuola. Quando sia deciso dalla maggioranza assoluta del Consiglio, si può riunire fuori dalla scuola.

Art. 7 – Pubblicità delle sedute

In conformità dell'art. 8 della legge n° 748 del 11-10-77 alle sedute del CdI possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate del consiglio stesso.

Art. 8 – L'elezione del Presidente

Il Presidente è eletto secondo le modalità previste dall'art.5 del DPR n°416/1974. Le votazioni per le elezioni del Presidente avvengono a scrutinio segreto. In caso di assenza o di impedimento del Presidente egli verrà sostituito nelle sue funzioni dal più anziano dei genitori eletti.

Art. 9 – Le attribuzioni del Presidente

Tra il Presidente e i membri del Consiglio non intercorre alcun rapporto di gerarchia. Il Presidente:

- a) convoca il Consiglio, ne presiede le riunioni e adotta tutti i necessari provvedimenti per il regolare svolgimento dei lavori;
- b) prende e mantiene i contatti con i presidenti del Consiglio di altri istituti del medesimo distretto.

Art. 10 – La Giunta Esecutiva e le sue attribuzioni

La designazione dei membri della Giunta (un docente, un genitore, un rappresentante del personale ATA, uno studente) avviene a maggioranza relativa dei voti. Della Giunta sono membri di diritto il DSGA e il Dirigente Scolastico, il quale ultimo la presiede.

La Giunta esecutiva:

- a) prepara i lavori del Consiglio d'Istituto, fermo restando il diritto d'iniziativa del Consiglio medesimo;
- b) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio d'Istituto;
- c) predispone il programma finanziario annuale.

Art. 11 – Commissioni di lavoro

Il Consiglio, al fine di migliorare il proprio potere di iniziativa, può decidere di costituire nel proprio seno, per materie di particolare importanza, Commissioni di lavoro, costituite dai membri del Consiglio in numero di componenti non inferiore a tre e non superiore alla metà del numero dei consiglieri, che esprimano il più possibile la pluralità di indirizzi.

Le Commissioni di lavoro non hanno alcun potere deliberativo e svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dal Consiglio. Le Commissioni di lavoro, per meglio adempiere ai propri compiti, possono, previa indicazione del Consiglio, sentire esperti della materia, scelti anche tra genitori, docenti, non docenti. Le proposte della Commissione di lavoro al Consiglio saranno formulate da una relazione.

Art. 12 – Durata e scioglimento del Consiglio d'Istituto

Il Consiglio dura in carica tre anni. La rappresentanza degli studenti è rinnovata annualmente.

Art. 13 – Le elezioni suppletive

Nei seguenti casi si fa ricorso ad elezioni suppletive nel corso della normale durata del Consiglio:

- a) per surrogare membri, cessati per qualsiasi motivo;
- b) nel caso in cui mancasse una o più componenti del Consiglio;
- c) nel caso di dimissioni di tutti i membri elettivi del Consiglio.

Art. 14 – Proroga dei poteri del Consiglio d'Istituto

Al termine della durata ordinaria del Consiglio (tre anni), fino a quando non è insediato il nuovo Consiglio resta in carica quello precedente.

I rappresentanti delle varie componenti (es. genitori, studenti), purché non abbiano perso i requisiti di eleggibilità e in tal caso vanno surrogati con i primi candidati non eletti nella lista di provenienza, continuano a far parte del Consiglio fino all'insediamento dei nuovi eletti.

Art. 15 – Decadenza, surroga, dimissioni di singoli consiglieri

I consiglieri che nel corso della "legislatura" del Consiglio perdono i requisiti per far parte del Consiglio sono dichiarati decaduti e vengono sostituiti dai primi non eletti delle rispettive liste, che siano ovviamente in possesso dei suddetti requisiti. In caso di esaurimento delle stesse liste, si procede alle elezioni suppletive di cui all'art. 13.

Le dimissioni possono essere presentate dal consigliere che, nel corso del mandato, o anche se appena eletto, non intenda più far parte del Consiglio. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto.

Art. 16 – Diffusione del regolamento

Copia del presente documento, dopo la approvazione, sarà esposta all'albo dell'istituto e diffuso tramite il sito WEB della scuola.